



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE MARTEDÌ 27 LUGLIO 2010

1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S.

Sig. GILBERTO FRATINI

Avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2010 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 35 comma 1 e 38 comma 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 57 del 18.12.2009)

INAMMISSIBILE

2) Ricorso A.S. NAPOLI CALCIO A 5

Avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011 e dell'ammenda di € 1.000,00, inflitte alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale - per l'irregolare impiego di alcuni calciatori da parte della reclamante in occasione della disputa di quattro gare valedoli per il Campionato Nazionale di Serie A - (nota n. 7049/1294pf09-10/SP/AM/ma del 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

La C.G.F., riuniti i ricorsi n. 2) ,3) e 4), li dichiara **INAMMISSIBILI**

**3) Ricorso Calciatore DAVIDE
GUARDASCIONE (tesserato per la Soc. AS
Napoli C/5)**

Avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n. 7049/1294pf09-10/SP/AM/ma del 21.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

4) Ricorso Calc. VONA Antonio

Avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 6 C.G.S. - nota n. 7049/1294pf09-10/SP/AM/ma del 21.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 18.6.2010)

5) Ricorso BISCEGLIE CALCIO A CINQUE RESPINTO

Avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Ventura Francesco seguito gara Acquaesapone Marina CSA/Bisceglie Calcio a Cinque del 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 738 del 18.5.2010)